



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30-09-2020 n. 20

**OGGETTO:REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI.
MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE SULLA BASE DI SOPRAVVENUTI INTERVENTI NORMATIVI.
PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 12
Assenti : 1

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti, e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la possibilità, per i Comuni, di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei cittadini;

RICHIAMATO, tra gli altri, l'art. 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, il quale impone, alle amministrazioni, di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nella Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 17/04/2020, ad oggetto *"Atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità di rateazione delle somme dovute. Quesito"*, a mente delle quali:

- A) *"Le modalità di riscossione [...] possono essere derogate dai Comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti prescritti dall'art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, vale a dire l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi"*;
- B) *"[...] poiché la riscossione e conseguentemente anche la rateazione delle entrate non rientrano fra le materie sottratte all'autonomia dei Comuni dal citato art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è l'ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle di rateazione delle somme dovute a seguito di notificazione di atti impositivi. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente"*;
- C) *"[...] Tale assunto è confermato anche dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha affermato il principio della potestà regolamentare degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 è di ordine generale e che in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge. Si veda a questo proposito l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001, citata peraltro nella risoluzione n. 8/DPF del 30 luglio 2002, ove si statuisce espressamente che "il principio della potestà regolamentare dei comuni e delle province è di ordine generale. In materia di accertamento e di riscossione dei tributi, (art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997), trova un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale)"*;
- D) *"Le considerazioni appena svolte, ovviamente, devono valere anche per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali"*;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

E) *“Va confermata, quindi, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all’agente della riscossione, la facoltà, per il Comune, di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all’art. 26, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 46 del 1999”;*

DATO ATTO, a riguardo, che il Comune di Montegiorgio, nell'ambito della descritta potestà regolamentare, ha adottato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, immediatamente eseguibile, ad oggetto *“Approvazione del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali”*, con il quale l'Ente si è dotato della richiamata norma regolamentare, al fine di disciplinare gli aspetti generali delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

DATO ATTO, inoltre, che il vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali è stato modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2016, immediatamente eseguibile, prevedendo l'inserimento dell'art. 9-bis, recante *“Struttura per esame del reclamo e della mediazione”*, il tutto allo scopo di consentire il recepimento e la concreta attuazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. I), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in materia di mediazione tributaria;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo [...]”;*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

TENUTO CONTO di quanto indicato da:

- risoluzione MEF n. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21/11/2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia n. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio n. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte n. 110/2017,

in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto che *“[...] gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]”*, a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o meno già approvato;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, è stato differito al 31 maggio 2020;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato, successivamente, alla data del 30 settembre 2020;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sin qui esposto, continuare ad avvalersi della descritta facoltà per disciplinare, in via generale, le entrate di natura tributaria e quelle di natura patrimoniale dell'Ente, ravvisando, nel regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, lo strumento principe per uniformare le procedure dell'Ente e, soprattutto, per coordinare le azioni poste in essere dall'ufficio delle entrate, in modo da assumere un comportamento trasparente e omogeneo nei confronti dei diversi utenti e, nel contempo, coordinare al meglio le attività di *back office*;

Si ritiene, infatti, che la gestione delle entrate tributarie, ancor più di quelle patrimoniali, abbia conosciuto, nel tempo, una radicale evoluzione nella relazione tra ente impositore e contribuente, anche nel contesto della fiscalità locale. Le modifiche intervenute negli ultimi decenni sono state tutte informate ai principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge n. 212/2000, con particolare attenzione all'art. 10, recante "*Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente*".

Le nuove modalità di rapporto tra contribuenti ed enti impositori derivano dalle descritte profonde trasformazioni, anche normative, tendenzialmente improntate a migliorare la dinamica relazionale fra "controllato e controllore", il tutto nell'auspicato spirito di collaborazione e di deflazione dei conflitti;

EVIDENZIATO, allo stato attuale, che il Legislatore, con la manovra finanziaria 2020, contenuta nella Legge n. 160 del 27/12/2019, ha introdotto, colmando il vuoto normativo preesistente, specifiche disposizioni in materia di dilazione dei pagamenti, specificando, tuttavia, che esse operano *ex-lege* solo nel caso in cui il Comune non abbia approvato, con proprio regolamento, una diversa disciplina (art. 1, comma 797, Legge n. 160/2019). In particolare, la novella è contenuta nei commi dal 796 all'802 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con specifico riferimento a:

- comma 796: "*In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà [...];

- comma 797: *“L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01”;*
- comma 798: *“In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800”;*
- comma 799: *“Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione”;*
- comma 800: *“In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione”;*
- comma 801: *“Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione”;*
- comma 802: *“Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

RITENUTO, pertanto, anche al fine di adeguare normativamente lo strumento regolamentare dell'Ente, di modificare ed integrare il vigente regolamento generale sulle entrate, che, peraltro, già contiene una specifica disciplina dell'istituto della “dilazione di pagamento”, secondo quanto segue:

- all'art. 6, comma 3, soppressione delle parole **“Ai sensi dell'art. 1, comma 156, della L. 296/2006”**, in quanto il riferimento normativo è stato abrogato;
- all'art. 6, comma 3, le parole **“Comunale sugli Immobili”**, vengono sostituite con le parole **“Municipale Propria”** in quanto il riferimento normativo attiene all'IMU e non più all'ICI;
- l'art. 18 viene titolato **“Dilazioni di pagamento e rateizzazioni”**;
- all'art. 18, comma 1, dopo le parole **“Per i debiti di natura tributaria”**, vengono aggiunte le seguenti parole **“e patrimoniale, ad esclusione delle sanzioni al Codice della strada”**, prevedendo la possibilità di accedere all'istituto della rateizzazione sia per le entrate tributarie, sia per quelle patrimoniali, salvo per quelle riguardanti il CdS, escluse espressamente dal MEF;
- all'art. 18, comma 1, la parola **“contribuente”** viene sostituita con la parola **“debitore”**, in considerazione che la dilazione potrebbe riguardare sia tributi, sia le entrate patrimoniali;
- all'art. 18, comma 2, le lett. da a) a g), vengono integralmente sostituite con le seguenti lettere:
 - a) **il debitore, sia esso persona fisica, ditta individuale o persona giuridica, che si trovi in situazione di grave, temporanea ed obiettiva difficoltà economica e finanziaria, può presentare, secondo le**



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

disposizioni presenti in questo articolo, istanza di dilazione dei pagamenti e di rateizzazione degli importi di cui è debitore;

- b) presupposto per accedere all'istituto della dilazione dei pagamenti sono le condizioni di grave, temporanea ed obiettiva difficoltà economica o finanziaria o di disagio economico-sociale, superabile nel breve-medio periodo;*
- c) l'istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che illustrino la situazione debitoria e che motivino e dimostrino la effettiva, temporanea ed obiettiva condizione di difficoltà o disagio. L'ufficio comunale preposto, anche al fine di meglio valutare le motivazioni rappresentate a supporto dell'istanza, potrà richiedere ulteriori e successivi elementi probatori, oggettivamente valutabili, anche eventualmente tenendo conto della rilevanza dell'importo e della durata della dilazione richiesta;*
- d) per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, l'ufficio comunale preposto, tenendo conto della rilevanza dell'importo e della durata della dilazione medesima, potrà richiedere anche l'esibizione del modello ISEE e/o della dichiarazione dei redditi;*
- e) per le ditte individuali in contabilità ordinaria e per tutti gli altri soggetti con propria personalità giuridica, l'ufficio comunale preposto potrà richiedere, a supporto dell'istanza di dilazione dei pagamenti, l'esibizione dei valori dell'indice di liquidità, dell'Indice Alfa, dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi;*
- f) per la valutazione delle istanze presentate dalle persone fisiche per le quali viene richiesto il modello ISEE, esso deve riportare un valore non superiore ad euro 8.500,00, elevabile sino ad euro 20.000,00 per famiglie fino a 4 figli o in presenza di comprovate situazioni particolari;*
- g) l'istanza di dilazione dei pagamenti e di rateizzazione dei versamenti dovrà essere redatta ed inviata utilizzando, preferibilmente, i modelli che il competente ufficio comunale provvederà a mettere a disposizione;*
- h) l'istanza, in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/1972, dovrà essere presentata entro il termine di sopravvenuta definitività dei provvedimenti di cui alla successiva lett. i);*
- i) l'istanza di dilazione dei pagamenti potrà essere presentata per gli atti di accertamento o per le ingiunzioni di pagamento ricevute dal debitore o per i ruoli esecutivi. La medesima istanza non potrà essere presentata per ottenere la dilazione dei pagamenti relativi a scadenze di versamento definite per legge o in altri atti del Comune che non prevedano la facoltà di differire le scadenze;*
- j) sulle somme dilazionate, ad eccezione delle somme dovute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, le cui modalità di rateizzazione sono stabilite con diverso provvedimento consiliare, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale;*
- k) l'importo da rateizzare deve essere superiore o uguale ad euro 100,00 e ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00;*
- l) le rateizzazioni possono essere accordate tenendo conto dei seguenti differenti scaglioni di importi:*
 - I. importi fino ad euro 100,00: nessuna rateizzazione;*
 - II. importi da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate mensili;*
 - III. importi da euro 500,01 ad euro 2.000,00 da 5 a 12 rate mensili;*
 - IV. importi da euro 2.000,01 ad euro 5.000,00 da 13 a 20 rate mensili;*
 - V. importi da 5.000,01 ad euro 20.000,00 da 21 a 36 rate mensili;*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VI. importi oltre 20.000,01

da 37 a 72 rate mensili;

- m) per importi da rateizzare superiori ad euro 5.000,00, l'accoglimento dell'istanza è subordinato al ricevimento di apposita garanzia fideiussoria, o equivalente, a favore del Comune, per tutta la durata della dilazione. Nel caso di mancata concessione delle garanzie fideiussorie, comprovata da apposita documentazione giustificativa, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potrà essere subordinata al rilascio di garanzie reali sugli immobili (ipoteca di primo grado), accompagnate da perizia tecnica che attesti il valore dell'immobile di almeno il doppio del debito da pagare e da polizza sull'immobile a favore dell'Ente;**
- n) ricevuta l'istanza, l'Ente creditore o il soggetto affidatario della riscossione, in caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateizzazione, potrà attivare le procedure esecutive di legge. Restano confermati eventuali fermi, ipoteche e pignoramenti già avviati alla data della concessione della rateazione;**
- o) il debitore decade dal beneficio della dilazione nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In questo caso, il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà riscuotibile in un'unica soluzione;**
- p) non può essere concessa dilazione di pagamento, a qualunque titolo, se è già in essere altra rateizzazione ovvero se vi sono state morosità su dilazioni pregresse;**
- q) la rimessione in termini, di cui al successivo articolo 26, non può essere applicata alla dilazione dei pagamenti disciplinata nel presente articolo;**
- r) in via transitoria ed in sede di prima applicazione del presente comma 2, la disciplina contenuta dalle lettere da a) a q) che precedono, si applicano a tutti i casi di atti di accertamento o ingiunzioni di pagamento non divenute definitive alla data del 1° gennaio 2020;**
- l'art.18, comma 3, è abrogato, in quanto il previgente contenuto è stato ricompreso nell'art. 18, comma 2, lett. j);

PRESO ATTO, a riguardo, del vigente testo di regolamento comunale, come integrato con le modifiche sopra evidenziate, e proposto, nel testo coordinato che si allega alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

VISTO l'art. 1, comma 224, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) con il quale è stato parzialmente riscritto l'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/97 nella parte che riguarda l'affidamento a terzi della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, prevedendo il rispetto della normativa dell'Unione Europea;

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento, come sopra integrato, entrano in vigore in data 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019, la quale stabilisce, affinché producano efficacia, le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali, nonché in conformità di quanto disposto dai commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015 e comma 15 così come modificato ed integrato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, nei modi e nei tempi utili per la corretta messa a disposizione della documentazione per i consiglieri comunali;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 ad oggetto “*Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020*” con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le modifiche al vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, secondo il seguente dettaglio:
- all'art. 6, comma 3, soppressione delle parole **“Ai sensi dell’art. 1, comma 156, della L. 296/2006”**, in quanto il riferimento normativo è stato abrogato;
 - all'art. 6, comma 3, le parole **“Comunale sugli Immobili”**, vengono sostituite con le parole **“Municipale Propria”** in quanto il riferimento normativo attiene all'IMU e non più all'ICI;
 - l'art. 18 viene titolato **“Dilazioni di pagamento e rateizzazioni”**;
 - all'art. 18, comma 1, dopo le parole **“Per i debiti di natura tributaria”**, vengono aggiunte le seguenti parole **“e patrimoniale, ad esclusione delle sanzioni al Codice della strada”**, prevedendo la possibilità di accedere all'istituto della rateizzazione sia per le entrate tributarie, sia per quelle patrimoniali, salvo per quelle riguardanti il CdS, escluse espressamente dal MEF;
 - all'art. 18, comma 1, la parola **“contribuente”** viene sostituita con la parola **“debitore”**, in considerazione che la dilazione potrebbe riguardare sia tributi, sia le entrate patrimoniali;
 - all'art. 18, comma 2, le lett. da a) a g), vengono integralmente sostituite con le seguenti lettere:
 - a) ***il debitore, sia esso persona fisica, ditta individuale o persona giuridica, che si trovi in situazione di grave, temporanea ed obiettiva difficoltà economica e finanziaria, può presentare, secondo le disposizioni presenti in questo articolo, istanza di dilazione dei pagamenti e di rateizzazione degli importi di cui è debitore;***
 - b) ***presupposto per accedere all'istituto della dilazione dei pagamenti sono le condizioni di grave, temporanea ed obiettiva difficoltà economica o finanziaria o di disagio economico-sociale, superabile nel breve-medio periodo;***
 - c) ***l'istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che illustrino la situazione debitoria e che motivino e dimostrino la effettiva, temporanea ed obiettiva condizione di difficoltà o disagio. L'ufficio comunale preposto, anche al fine di meglio valutare le motivazioni rappresentate a supporto dell'istanza, potrà richiedere ulteriori e successivi elementi probatori, oggettivamente valutabili, anche eventualmente tenendo conto della rilevanza dell'importo e della durata della dilazione richiesta;***
 - d) ***per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, l'ufficio comunale preposto, tenendo conto della rilevanza dell'importo e della durata della dilazione medesima, potrà richiedere anche l'esibizione del modello ISEE e/o della dichiarazione dei redditi;***



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- e) *per le ditte individuali in contabilità ordinaria e per tutti gli altri soggetti con propria personalità giuridica, l'ufficio comunale preposto potrà richiedere, a supporto dell'istanza di dilazione dei pagamenti, l'esibizione dei valori dell'indice di liquidità, dell'Indice Alfa, dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi;*
- f) *per la valutazione delle istanze presentate dalle persone fisiche per le quali viene richiesto il modello ISEE, esso deve riportare un valore non superiore ad euro 8.500,00, elevabile sino ad euro 20.000,00 per famiglie fino a 4 figli o in presenza di comprovate situazioni particolari;*
- g) *l'istanza di dilazione dei pagamenti e di rateizzazione dei versamenti dovrà essere redatta ed inviata utilizzando, preferibilmente, i modelli che il competente ufficio comunale provvederà a mettere a disposizione;*
- h) *l'istanza, in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/1972, dovrà essere presentata entro il termine di sopravvenuta definitività dei provvedimenti di cui alla successiva lett. i);*
- i) *l'istanza di dilazione dei pagamenti potrà essere presentata per gli atti di accertamento o per le ingiunzioni di pagamento ricevute dal debitore o per i ruoli esecutivi. La medesima istanza non potrà essere presentata per ottenere la dilazione dei pagamenti relativi a scadenze di versamento definite per legge o in altri atti del Comune che non prevedano la facoltà di differire le scadenze;*
- j) *sulle somme dilazionate, ad eccezione delle somme dovute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, le cui modalità di rateizzazione sono stabilite con diverso provvedimento consiliare, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale;*
- k) *l'importo da rateizzare deve essere superiore o uguale ad euro 100,00 e ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00;*
- l) *le rateizzazioni possono essere accordate tenendo conto dei seguenti differenti scaglioni di importi:*
- | | | |
|------|--|---------------------------------|
| I. | <i>importi fino ad euro 100,00:</i> | <i>nessuna rateizzazione;</i> |
| II. | <i>importi da euro 100,01 ad euro 500,00</i> | <i>fino a 4 rate mensili;</i> |
| III. | <i>importi da euro 500,01 ad euro 2.000,00</i> | <i>da 5 a 12 rate mensili;</i> |
| IV. | <i>importi da euro 2.000,01 ad euro 5.000,00</i> | <i>da 13 a 20 rate mensili;</i> |
| V. | <i>importi da 5.000,01 ad euro 20.000,00</i> | <i>da 21 a 36 rate mensili;</i> |
| VI. | <i>importi oltre 20.000,01</i> | <i>da 37 a 72 rate mensili;</i> |
- m) *per importi da rateizzare superiori ad euro 5.000,00, l'accoglimento dell'istanza è subordinato al ricevimento di apposita garanzia fideiussoria, o equivalente, a favore del Comune, per tutta la durata della dilazione. Nel caso di mancata concessione delle garanzie fideiussorie, comprovata da apposita documentazione giustificativa, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potrà essere subordinata al rilascio di garanzie reali sugli immobili (ipoteca di primo grado), accompagnate da perizia tecnica che attesti il valore dell'immobile di almeno il doppio del debito da pagare e da polizza sull'immobile a favore dell'Ente;*
- n) *ricevuta l'istanza, l'Ente creditore o il soggetto affidatario della riscossione, in caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero in caso di decadenza dai benefici della*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

rateizzazione, potrà attivare le procedure esecutive di legge. Restano confermati eventuali fermi, ipoteche e pignoramenti già avviati alla data della concessione della rateazione;

- o) il debitore decade dal beneficio della dilazione nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In questo caso, il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà riscuotibile in un'unica soluzione;**
- p) non può essere concessa dilazione di pagamento, a qualunque titolo, se è già in essere altra rateizzazione ovvero se vi sono state morosità su dilazioni pregresse;**
- q) la rimessione in termini, di cui al successivo articolo 26, non può essere applicata alla dilazione dei pagamenti disciplinata nel presente articolo;**
- r) in via transitoria ed in sede di prima applicazione del presente comma 2, la disciplina contenuta dalle lettere da a) a q) che precedono, si applicano a tutti i casi di atti di accertamento o ingiunzioni di pagamento non divenute definitive alla data del 1° gennaio 2020;**

– l'art.18, comma 3, è abrogato, in quanto il previgente contenuto è stato ricompreso nell'art. 18, comma 2, lett. j);

- D) DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo testo coordinato del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, composto da n. 28 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, in parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".
- E) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole (allegato "B").
- F) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022, né in termini di competenza, né in termini di cassa.
- G) DI DARE ATTO che il regolamento modificato ed approvato con la presente deliberazione, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- H) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019.
- I) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare;

Sentito l'intervento del Consigliere Massimiliano Gentili, nel quale si contesta la possibilità per l'ente, prevista dal regolamento, di richiedere l'ispezione ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dall'interessato;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n: 9
- Voti contrari: n. 3 (Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola e Vecchi Simone);

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

C) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, le modifiche al vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, secondo il seguente dettaglio:

- all'art. 6, comma 3, soppressione delle parole **“Ai sensi dell'art. 1, comma 156, della L. 296/2006”**, in quanto il riferimento normativo è stato abrogato;
- all'art. 6, comma 3, le parole **“Comunale sugli Immobili”**, vengono sostituite con le parole **“Municipale Propria”** in quanto il riferimento normativo attiene all'IMU e non più all'ICI;
- l'art. 18 viene titolato **“Dilazioni di pagamento e rateizzazioni”**;
- all'art. 18, comma 1, dopo le parole **“Per i debiti di natura tributaria”**, vengono aggiunte le seguenti parole **“e patrimoniale, ad esclusione delle sanzioni al Codice della strada”**, prevedendo la possibilità di accedere all'istituto della rateizzazione sia per le entrate tributarie, sia per quelle patrimoniali, salvo per quelle riguardanti il CdS, escluse espressamente dal MEF;
- all'art. 18, comma 1, la parola **“contribuente”** viene sostituita con la parola **“debitore”**, in considerazione che la dilazione potrebbe riguardare sia tributi, sia le entrate patrimoniali;
- all'art. 18, comma 2, le lett. da a) a g), vengono integralmente sostituite con le seguenti lettere:

- a) il debitore, sia esso persona fisica, ditta individuale o persona giuridica, che si trovi in situazione di grave, temporanea ed obiettiva difficoltà economica e finanziaria, può presentare, secondo le disposizioni presenti in questo articolo, istanza di dilazione dei pagamenti e di rateizzazione degli importi di cui è debitore;*
- b) presupposto per accedere all'istituto della dilazione dei pagamenti sono le condizioni di grave, temporanea ed obiettiva difficoltà economica o finanziaria o di disagio economico-sociale, superabile nel breve-medio periodo;*
- c) l'istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che illustrino la situazione debitoria e che motivino e dimostrino la effettiva, temporanea ed obiettiva condizione di difficoltà o disagio. L'ufficio comunale preposto, anche al fine di meglio valutare le motivazioni rappresentate a supporto dell'istanza, potrà richiedere ulteriori e successivi elementi probatori, oggettivamente valutabili, anche eventualmente tenendo conto della rilevanza dell'importo e della durata della dilazione richiesta;*
- d) per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, l'ufficio comunale preposto, tenendo conto della rilevanza dell'importo e della durata della dilazione medesima, potrà richiedere anche l'esibizione del modello ISEE e/o della dichiarazione dei redditi;*
- e) per le ditte individuali in contabilità ordinaria e per tutti gli altri soggetti con propria personalità giuridica, l'ufficio comunale preposto potrà richiedere, a supporto dell'istanza di dilazione dei pagamenti, l'esibizione dei valori dell'indice di liquidità, dell'Indice Alfa, dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi;*
- f) per la valutazione delle istanze presentate dalle persone fisiche per le quali viene richiesto il modello ISEE, esso deve riportare un valore non superiore ad euro 8.500,00, elevabile sino ad euro 20.000,00 per famiglie fino a 4 figli o in presenza di comprovate situazioni particolari;*



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- g) l'istanza di dilazione dei pagamenti e di rateizzazione dei versamenti dovrà essere redatta ed inviata utilizzando, preferibilmente, i modelli che il competente ufficio comunale provvederà a mettere a disposizione;
- h) l'istanza, in esenzione di bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella B, allegata al DPR n. 642/1972, dovrà essere presentata entro il termine di sopravvenuta definitività dei provvedimenti di cui alla successiva lett. i);
- i) l'istanza di dilazione dei pagamenti potrà essere presentata per gli atti di accertamento o per le ingiunzioni di pagamento ricevute dal debitore o per i ruoli esecutivi. La medesima istanza non potrà essere presentata per ottenere la dilazione dei pagamenti relativi a scadenze di versamento definite per legge o in altri atti del Comune che non prevedano la facoltà di differire le scadenze;
- j) sulle somme dilazionate, ad eccezione delle somme dovute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, le cui modalità di rateizzazione sono stabilite con diverso provvedimento consiliare, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale;
- k) l'importo da rateizzare deve essere superiore o uguale ad euro 100,00 e ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00;
- l) le rateizzazioni possono essere accordate tenendo conto dei seguenti differenti scaglioni di importi:
- | | |
|---|--------------------------|
| I. importi fino ad euro 100,00: | nessuna rateizzazione; |
| II. importi da euro 100,01 ad euro 500,00 | fino a 4 rate mensili; |
| III. importi da euro 500,01 ad euro 2.000,00 | da 5 a 12 rate mensili; |
| IV. importi da euro 2.000,01 ad euro 5.000,00 | da 13 a 20 rate mensili; |
| V. importi da 5.000,01 ad euro 20.000,00 | da 21 a 36 rate mensili; |
| VI. importi oltre 20.000,01 | da 37 a 72 rate mensili; |
- m) per importi da rateizzare superiori ad euro 5.000,00, l'accoglimento dell'istanza è subordinato al ricevimento di apposita garanzia fideiussoria, o equivalente, a favore del Comune, per tutta la durata della dilazione. Nel caso di mancata concessione delle garanzie fideiussorie, comprovata da apposita documentazione giustificativa, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potrà essere subordinata al rilascio di garanzie reali sugli immobili (ipoteca di primo grado), accompagnate da perizia tecnica che attesti il valore dell'immobile di almeno il doppio del debito da pagare e da polizza sull'immobile a favore dell'Ente;
- n) ricevuta l'istanza, l'Ente creditore o il soggetto affidatario della riscossione, in caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateizzazione, potrà attivare le procedure esecutive di legge. Restano confermati eventuali fermi, ipoteche e pignoramenti già avviati alla data della concessione della rateazione;
- o) il debitore decade dal beneficio della dilazione nel caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In questo caso, il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà riscuotibile in un'unica soluzione;
- p) non può essere concessa dilazione di pagamento, a qualunque titolo, se è già in essere altra rateizzazione ovvero se vi sono state morosità su dilazioni pregresse;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

q) la rimessione in termini, di cui al successivo articolo 26, non può essere applicata alla dilazione dei pagamenti disciplinata nel presente articolo;

r) in via transitoria ed in sede di prima applicazione del presente comma 2, la disciplina contenuta dalle lettere da a) a q) che precedono, si applicano a tutti i casi di atti di accertamento o ingiunzioni di pagamento non divenute definitive alla data del 1° gennaio 2020;

- l'art.18, comma 3, è abrogato, in quanto il previgente contenuto è stato ricompreso nell'art. 18, comma 2, lett. j);

D) DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo testo coordinato del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI, composto da n. 28 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, in parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

E) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole (allegato "B").

F) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022, né in termini di competenza, né in termini di cassa.

G) DI DARE ATTO che il regolamento modificato ed approvato con la presente deliberazione, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

H) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019.

I) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n. 9;
- Consiglieri astenuti: n. 3 (Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola, Vecchi Simone);
- Voti favorevoli: n. 9;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 20-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 20-10-2020 al 04-11-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria